



---

## Nota informativa n. 31 del 24/07/2020

### **Chi sono gli amministratori di un'associazione di promozione sociale?**

Le associazioni presentano come organo essenziale l'assemblea ed il presidente, relativo legale rappresentante. L'attività gestoria è normalmente affidata ad un Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione che il Decreto Legislativo ha qualificato come organo obbligatorio per gli Enti del terzo settore costituiti in forma associativa.

Con la presente nota informativa proviamo a rispondere ad alcuni ricorrenti quesiti in materia.

### ***Come deve essere denominato l'organo?***

C'è libertà di forma: possiamo chiamarlo Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione o utilizzare un'altra denominazione ma si consiglia in ogni caso di specificare che trattasi dell'Organo amministrativo, locuzione scelta dal Codice del Terzo Settore.

### ***Cosa deve o può fare il Consiglio Direttivo?***

Il Codice del Terzo Settore non si sofferma sulle funzioni allo stesso demandate se non quelle di amministrazione dell'associazione, attesa la stessa qualificazione dell'organo.

Per le associazioni di promozione sociale che aspirano ad accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo sarà in ogni caso necessario affermare statutariamente, e rispettare nella corrente gestione dell'organizzazione, il principio di sovranità assembleare<sup>1</sup>.

All'assemblea spetta in particolare deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



---

Al Consiglio Direttivo spetta quindi:

- a) esaminare le domande di ammissione dei soci, congiuntamente o disgiuntamente, salvo che non sia attribuito ad altro organo;
- b) proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci, salvo che lo statuto non preveda che sia lo stesso Consiglio Direttivo a deliberare in merito;
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) dare esecuzione a tutte le delibere assembleari.

### ***Chi può essere eletto componente il Consiglio Direttivo?***

#### ***a) Deve essere un socio?***

Nelle organizzazioni di volontariato deve trattarsi necessariamente di un socio ma tale vincolo non è previsto per gli altri Enti del Terzo Settore ed in particolare per le associazioni di promozione sociale. Il CTS prevede infatti che *“La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati”* e pertanto una componente minoritaria di Consiglieri può essere individuata in persone che non sono socie.

#### ***b) È possibile riconoscere ad alcune categorie di soci una rappresentanza nel Consiglio Direttivo?***

Il Codice del Terzo Settore introduce questa possibilità. Si attendono però chiarimenti in merito al rapporto tra l'esercizio di questa facoltà e l'eventuale violazione del principio di uniformità del rapporto associativo richiesto come condizione di accesso alle agevolazioni fiscali agli enti non commerciali di tipo associativo<sup>ii</sup>.

#### ***Deve essere in possesso di particolari requisiti?***

In primo luogo, deve trattarsi di persona maggiorenne. Non può inoltre essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. A prevederlo è l'articolo 2382 del Codice civile a cui l'articolo 26 del CTS rinvia.

Ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza possono essere introdotti in statuto, tenendo conto anche di quanto indicato nei codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

#### ***Da chi viene eletto il Consiglio Direttivo?***

La nomina, e revoca, spetta sempre all'Assemblea. Per garantire una rappresentanza delle varie anime che possono caratterizzare un'associazione di promozione sociale è altresì prevista la possibilità che uno o più amministratori siano scelti da enti del Terzo



---

settore o senza scopo di lucro, enti religiosi civilmente riconosciuti, lavoratori o utenti dell'ente.

Tra i soggetti senza scopo di lucro si potrebbero menzionare anche le Pubbliche Amministrazioni: per approfondimenti sulla configurabilità delle Pubbliche Amministrazioni come socie delle associazioni di promozione sociale e sulla necessità che non si configuri una situazione di direzione, coordinamento o controllo ci siamo soffermati nella Nota informativa n. 30/2020).

### ***I componenti il Consiglio Direttivo possono essere pagati?***

Astrattamente i componenti il Consiglio Direttivo possono essere persone che:

- a) operano gratuitamente per l'organizzazione;
- b) percepiscono una indennità di carica;
- c) hanno un rapporto retribuito con l'APS per lo svolgimento di funzioni non riconducibili a quelle della carica elettiva rivestita.

Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro con la [nota n. 6214 del 09/07/2020](#).

#### ***a. Percepire indennità di carica.***

Il Codice del Terzo Settore introduce il divieto di riconoscere indennità di carica a chi riveste cariche elettive all'interno di organizzazioni di volontariato, con esclusiva eccezione per i componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell'articolo 2397 del Codice civile. Ne consegue che le APS possono riconoscere indennità di carica ai propri organi elettivi a meno che non sia espressamente vietato dallo statuto.

Si ricorda che le indennità di carica sono emolumenti riconosciuti per l'espletamento delle funzioni elettive, equiparati sotto il profilo fiscale ai redditi da lavoro dipendente, con conseguente emissione di busta paga, e soggetti alla contribuzione previdenziale della gestione separata INPS. Le indennità di carica vengono deliberate dall'assemblea dei soci.

È importante ricordare che l'articolo 6 del Decreto-legge 31/05/2010 n. 78<sup>iii</sup> prevede che **per ricevere contributi pubblici gli enti privati devono prevedere la gratuità delle cariche elettive** fatta eccezione per le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e gli enti e fondazioni di ricerca.

La deroga per le ONLUS potrebbe però intendersi estesa a tutti gli Enti del Terzo Settore in quanto l'art. 89 del Codice prevede che "7. *Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.*" Si attende sul punto un chiarimento ministeriale.

Per quanto concerne l'entità dell'indennità di carica, la stessa non dovrà configurarsi come forma di distribuzione indiretta di utili.

---

Tale nozione viene definita per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore ai sensi del quale

*“si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”*

mentre per le ONLUS trova ancora applicazione l'art. 10 del DLgs 460/1997, ai sensi del quale

*“si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”;*

in quanto il Ministero del Lavoro ([Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020](#)), ha evidenziato che tale disposizione sarà abrogata solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali indicate nell'articolo 101, comma 10, del CTS e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS. Sul tema si segnala la diversa interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate con la [Risposta ad Interpello n. 452 del 30/10/2019](#).

Nel momento in cui il componente dell'organo di amministrazione percepisce una indennità di carica, lo stesso non può essere ovviamente qualificato come volontario.

### **b. Attivare una collaborazione retribuita**

Non esiste una definizione normativa di **conflitto di interesse** ma una disciplina del fenomeno quando si realizza all'interno di una Pubblica Amministrazione per cui dobbiamo ricorrere alla definizione che la dottrina offre dell'istituto.

Il primo, e più ovvio, conflitto di interesse si configura **nell'affidamento dell'incarico**.

Il componente l'organo di amministrazione interessato a ricevere l'incarico si dovrà astenere dalla delibera di affidamento e di tale circostanza ne deve essere dato atto nel relativo verbale. Si consiglia però di affidare all'Assemblea dei soci detta delibera proprio per allontanare il rischio che sia percepita una situazione di conflitto di interesse.

Il conflitto di interessi si potrebbe inoltre verificare **nella gestione dell'Organizzazione**.

Per fare un esempio, l'associazione potrebbe avere bisogno di consulenza legale e la moglie del presidente potrebbe lavorare in uno studio legale specializzato in Enti del Terzo Settore.

L'affidamento dell'incarico allo studio legale della moglie del Presidente potrebbe essere valutato come potenziale conflitto di interessi ma al contempo scegliere un diverso studio legale, con professionisti non specializzati e/o a costi superiori, determinerebbe un danno per l'organizzazione.

Per tale motivo, nella scelta dello studio legale del suo familiare, il Presidente presenta una convergenza di interessi, ossia i suoi interessi personali coincidono con quelli dell'Ente, anche se all'esterno potrebbe apparire un conflitto, ossia una interferenza negativa nel suo giudizio.

Per evitare che soci e terzi possano pensare che in realtà il Presidente non abbia agito nell'interesse dell'associazione sarà indispensabile garantire massima trasparenza sull'operazione effettuata, attraverso la debita motivazione della scelta nel verbale del Consiglio direttivo che conferisce l'incarico che sarà accompagnato dal curriculum dello studio legale a cui è affidato l'incarico unitamente ad altri curricula e preventivi offerti da altri studi legali.

L'attenzione al tema è stata posta anche nella definizione degli schemi di bilancio.

Il DM 5/03/2020 prevede infatti che all'interno della Relazione di missione sia necessario indicare *"16) le operazioni realizzate con parti correlate (i familiari degli amministratori sono parti correlate), precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente."*

Ne consegue che in caso di affidamento dell'incarico allo studio legale della moglie del Presidente, si rende necessario evidenziare l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativo all'affidamento dell'incarico.

Come anticipato, nel valutare l'affidamento di incarichi retribuiti a componenti degli organi elettivi è altresì necessario verificare che:

- a) sia rispettato il vincolo previsto nel rapporto risorse umane retribuite e volontari all'interno delle associazioni di promozione sociale<sup>iv</sup>;
- b) l'entità del compenso non sia tale da configurarsi come distribuzione, anche indiretta, di proventi o avanzi di gestione<sup>v</sup>.

Osservare tutti questi aspetti è essenziale per non incorrere in eventuali contestazioni delle delibere assunte: al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile per cui

*"I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione."*

Nel momento in cui il componente dell'organo di amministrazione ha una collaborazione di qualsiasi natura ma retribuita, lo stesso non può essere qualificato come volontario.



### **c. I componenti gli organi elettivi come volontari**

È possibile, e probabile, che i componenti gli organi elettivi non ricevano indennità di carica né abbiano in essere collaborazioni retribuite con l'Ente. In questo caso possono essere qualificati o devono essere qualificati come volontari?

Il Ministero del Lavoro, nella [nota n. 6214 del 09/07/2020](#), ha chiarito che “*si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell'articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità*”.

Il dubbio era stata manifestato anche in passato perché la bozza di Decreto contenente il Codice del Terzo settore prevedeva che “*non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni*” mentre nella versione approvata in Gazzetta Ufficiale è venuto meno il riferimento a chi riveste una carica sociale.

La circostanza che il componente l'organo elettivo possa essere qualificato come volontario, laddove non percepisca indennità di carica o compensi, non significa però che lo stesso:

- a) debba necessariamente essere qualificato tale,
- b) sia da iscrivere nel Registro dei volontari continuativi.

Per quanto concerne la iscrivibilità nel registro dei volontari potrebbe essere ostativa la circostanza che magari quel componente l'Organo amministrativo abbia un impegno residuale nell'Ente, che si concretizzi nella partecipazione solo ad alcune riunioni dell'Organo amministrativo. Per essere volontari è necessario svolgere l'attività gratuitamente ma non è detto che chi opera gratuitamente sia necessariamente da qualificare come volontario.

---

<sup>i</sup> Viene infatti richiesto come requisito statutario sia dall'art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi che dall'art. 4 del DPR IVA

<sup>ii</sup> Viene infatti richiesto come requisito statutario sia dall'art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi che dall'art. 4 del DPR IVA

<sup>iii</sup> Art. 6 del Decreto-legge 31/05/2010 n. 78:

*“la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. **Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle***





---

**pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".**

<sup>iv</sup> dove l'attività viene svolta prevalentemente grazie all'apporto gratuito dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, fatta salva la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, facendo ricorso anche ai propri associati non volontari quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e sempreché il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

<sup>v</sup> Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore si realizza questa situazione nel caso di "corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)".